

COMUNE DI SCICLI
(Provincia i Ragusa)

REGOLAMENTO RELATIVO AL "MERCATINO DELLE PULCI"

1. Oggetto e finalità

1. La manifestazione denominata "mercantino delle pulci", che ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, una occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione, è disciplinata dalle disposizioni che seguono.

2. L'attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

2. Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione

1. Il "mercantino delle pulci" si svolge, di norma, nelle seguenti vie o piazze:

a) Scicli - Piazza Italia (da ottobre a maggio)

b) Sampieri - Lungomare centrale (da giugno a settembre).

2. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità, l'Amministrazione comunale potrà variarne la localizzazione, con lo spostamento parziale o totale a Scicli in Piazza Busacca.

3. Di norma gli espositori non potranno superare il numero massimo di 12.

Gli organi preposti alla vigilanza hanno facoltà di disporre diversamente qualora ciò non pregiudichi il corretto svolgimento della manifestazione, vi sia spazio sufficiente per ospitare eventuali operatori in eccesso all'interno delle aree deputate ad ospitare il mercatino e non vi siano situazioni di incompatibilità con altre manifestazioni od eventi concomitanti.

4. lo Spazio massimo concesso ad ogni espositore è di mq. 8.

5. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro.

Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino: una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

3. Giorni ed orari di svolgimento

1. Il "mercantino delle pulci" ha luogo il la prima domenica di ogni mese.

2. L'orario di svolgimento è stabilito come segue:

- nei mesi da gennaio a maggio, dalle ore 8.00 alle ore 19.00:

- nel periodo estivo, da giugno a settembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ferma restando la possibilità per gli espositori di rimanere sul posto fino alle ore 22. 00;

- nei mesi da ottobre a dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

3. L'allestimento delle esposizioni può essere anticipato o posticipato al massimo di un'ora, rispetto all'orario di inizio del mercatino e dovrà comunque essere ultimato entro le ore 9.00.

4. Gli espositori non possono abbandonare l'area loro assegnata con più di un'ora di anticipo sul normale orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate alla Polizia Municipale.

5. Lo spazio assegnato dovrà essere liberato da ingombri e da rifiuti entro un'ora dal termine fissato per la chiusura.

6. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, l'Amministrazione comunale, può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del "mercatino delle pulci".

4. Requisiti dei partecipanti e presenze massime

1. Al "mercatino delle pulci" possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi valore storico o artistico, e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche,
- b) non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale;
- c) non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965. n. 575.

5. Divieti di vendita

1. Nell'ambito del "mercatino delle pulci" è fatto divieto di dar corso all'esposizione e/o alla vendita di animali vivi, di oggetti di particolare valore antiquario, di metalli e pietre preziose, di cicli od altri veicoli, di prodotti alimentari, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della polizia municipale.

2. Spetta alla polizia municipale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che esponano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.



6. Comportamenti e obblighi degli espositori

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercatino, che potrà essere disposto dalla polizia municipale.

2. Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:

introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al "mercatino delle pulci" o rientranti nelle categorie di cui al punto 5 del presente disciplinare.

pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;

e) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi:

raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;

accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata:

f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;

allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del "mercatino delle pulci";

permanere sul luogo dopo la chiusura del "mercatino delle pulci";

allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;

danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo.

3. Di contro, all'espositore è fatto obbligo di:

rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione:

mantenere pulita l'area assegnata:

e) rispettare lo spazio assegnato;

d) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

7. Criteri di attribuzione degli spazi espositivi.

1. Le aree espositive sono assegnate ai richiedenti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal punto 4 del presente disciplinare, con le modalità di seguito descritte:

dovrà essere presentata al Comune preventiva domanda di ammissione al "mercatino delle pulci" in qualità di espositore, accompagnata dalla dichiarazione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente disciplinare;

l'ufficio competente provvederà, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, ad inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti espositori, dopo aver effettuato le opportune verifiche:

e) gli aspiranti espositori inseriti nell'elenco di cui alla lettera b), richiedono la partecipazione "al mercatino delle pulci" recandosi personalmente, oppure inviando fax o e-mail, all'ufficio competente entro e non oltre il giovedì precedente alla giornata di svolgimento del mercatino cui sono interessati, indicando compiutamente i propri dati anagrafici, la data o le date in cui intendono prendere parte al mercatino e la tipologia degli articoli che intendono porre in vendita;

l'ufficio competente aggiorna immediatamente l'elenco dei partecipanti al mercatino delle pulci, indicando le date richieste:

l'assegnazione delle aree avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, attestato mediante ricevuta rilasciata dall'ufficio, fino al raggiungimento del numero massimo di cui al punto 4;

f) qualora per una giornata di svolgimento del mercatino pervengano richieste in eccedenza rispetto alle aree disponibili, queste vengono comunque annotate da parte dell'ufficio competente, e l'effettiva assegnazione delle aree eventualmente libere per assenza degli espositori "prenotati", avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di ricezione di tali richieste;

g) l'operatore che presenti la domanda di cui alla precedente lettera e), è considerato presente nel mercatino agli effetti del computo delle presenze annuali di cui all' art. 4 del presente disciplinare, anche nel caso in cui non occupi effettivamente l'arca "prenotata", mentre l'operatore "prenotato" con le modalità di cui alla lettera f) verrà considerato presente esclusivamente nel caso in cui occupi di fatto un'area espositiva.

2. Le richieste di cui alla lettera a) hanno validità per cinque anni. Trascorso questo periodo, l'interessato che non abbia rinnovato la domanda, completa di dichiarazione attestante il permanere dei requisiti richiesti, viene depennato dall'elenco di cui al punto 2.

3. Gli interessati possono richiedere nuovamente l'inserimento nell'elenco degli "aspiranti" espositori.

8. Canoni di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'utilizzo delle aree espositive è soggetto al pagamento del canone di concessione previsto dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigente.

2. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto all'incaricato della riscossione, che si presenterà durante lo svolgimento del mercatino.



9. Gestione della manifestazione

1. L'organizzazione della manifestazione denominata "mercato delle pulci", viene di norma assicurata dal Comune di Scicli.

L'Amministrazione comunale potrà affidarla a terzi, sulla base di un rapporto convenzionale.

L'individuazione del soggetto gestore dovrà essere effettuata previa pubblicazione di avviso definente i criteri concernenti la selezione.

10. Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulta depositato nei posteggi espositivi.

2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni di acqua o altre cause.

11. Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.

2. L'espositore può essere allontanato dall'area in caso di gravi violazioni.

3. La polizia municipale è incaricata di fare osservare le disposizioni di cui al presente regolamento.





Al. 3)

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

REGOLAMENTO RELATIVO AL "MERCATINO DELLE PULCI"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La manifestazione denominata "mercatinò delle pulci", che ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, una occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione, è disciplinata dalle disposizioni che seguono.
2. L'attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

Art. 2

Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione

1. Il "mercatinò delle pulci" si svolge, di norma, nelle seguenti vie o piazze:
 - a) Scicli - Piazza Italia (da ottobre a maggio)
 - b) Sampieri - Lungomare centrale (da giugno a settembre)
 - c) Cava D'Aliga - Via Frine
 - d) Donnalucata - Viale della Repubblica.
 2. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità, l'Amministrazione comunale potrà variarne la localizzazione, con lo spostamento parziale o totale a Scicli in Piazza Busacca.
 3. Di norma gli espositori non potranno superare il numero massimo di 12. Gli organi preposti alla vigilanza hanno facoltà di disporre diversamente qualora ciò non pregiudichi il corretto svolgimento della manifestazione, vi sia spazio sufficiente per ospitare eventuali operatori in eccesso all'interno delle aree deputate ad ospitare il mercatinò e non vi siano situazioni di incompatibilità con altre manifestazioni od eventi concomitanti.
 4. lo Spazio massimo concesso ad ogni espositore è di mq. 8.
 5. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro.
- Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatinò: una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

AR

R

Art. 3
Giorni ed orari di svolgimento

1. Il "mercato delle pulci" ha luogo il la prima domenica di ogni mese.
2. L'orario di svolgimento è stabilito come segue:
 - nei mesi da gennaio a maggio, dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
 - nel periodo estivo, da giugno a settembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ferma restando la possibilità per gli espositori di rimanere sul posto fino alle ore 22.00;
 - nei mesi da ottobre a dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
3. L'allestimento delle esposizioni può essere anticipato o posticipato al massimo di un'ora, rispetto all'orario di inizio del mercato e dovrà comunque essere ultimato entro le ore 9.00.
4. Gli espositori non possono abbandonare l'area loro assegnata con più di un'ora di anticipo sul normale orario di chiusura del mercato, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate alla Polizia Municipale.
5. Lo spazio assegnato dovrà essere liberato da ingombri e da rifiuti entro un'ora dal termine fissato per la chiusura.
6. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, l'Amministrazione comunale, può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del "mercato delle pulci".

Art. 4
Requisiti dei partecipanti e presenze massime

1. Al "mercato delle pulci" possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi valore storico o artistico, e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche,
 - b) non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale;
 - c) non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965. n. 575.

Art. 5

Merce destinata alla vendita e divieti

1. *Merceologie ammesse: antiquariato, cose vecchie, usate, oggettistica antica, fumetti, libri, dischi, stampe, oggetti da collezione, oggetti di propria produzione.*
2. *Nell'ambito del "mercato delle pulci" è fatto divieto di dar corso all'esposizione e/o alla vendita di animali vivi, di oggetti di particolare valore antiquario, di metalli e pietre preziose, di cicli od altri veicoli, di prodotti alimentari, di prodotti di tipo industriale, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della polizia municipale.*
3. *Spetta alla polizia municipale diffidare ed allontanare dal mercato coloro che esponano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.*

Art. 6

Comportamenti e obblighi degli espositori

1. **Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercato, che potrà essere disposto dalla polizia municipale.**
2. **Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:**
 - introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al "mercato delle pulci" o rientranti nelle categorie di cui al punto 5 del presente disciplinare.
 - pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;
 - a) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi:
 - raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - b) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del "mercato delle pulci";
 - permanere sul luogo dopo la chiusura del "mercato delle pulci";
 - allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo.
3. **Di contro, all'espositore è fatto obbligo di:**
 - rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione;
 - mantenere pulita l'area assegnata:
 - a) rispettare lo spazio assegnato;
 - b) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

Art. 7

Criteria di attribuzione degli spazi espositivi.

1. Le aree espositive sono assegnate ai richiedenti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal punto 4 del presente disciplinare, con le modalità di seguito descritte:

dovrà essere presentata al Comune preventiva domanda di ammissione al "mercato delle pulci" in qualità di espositore, accompagnata dalla dichiarazione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente disciplinare;

l'ufficio competente provvederà, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, ad inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti espositori, dopo aver effettuato le opportune verifiche:

a) gli aspiranti espositori inseriti nell'elenco di cui alla lettera b), richiedono la partecipazione "al mercato delle pulci" recandosi personalmente, oppure inviando fax o e-mail, all'ufficio competente entro e non oltre il giovedì precedente alla giornata di svolgimento del mercato cui sono interessati, indicando compiutamente i propri dati anagrafici, la data o le date in cui intendono prendere parte al mercato e la tipologia degli articoli che intendono porre in vendita;

l'ufficio competente aggiorna immediatamente l'elenco dei partecipanti al mercato delle pulci, indicando le date richieste:

l'assegnazione delle aree avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, attestato mediante ricevuta rilasciata dall'ufficio, fino al raggiungimento del numero massimo di cui al punto 4;

b) qualora per una giornata di svolgimento del mercato pervengano richieste in eccedenza rispetto alle aree disponibili, queste vengono comunque annotate da parte dell'ufficio competente, e l'effettiva assegnazione delle aree eventualmente libere per assenza degli espositori "prenotati", avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di ricezione di tali richieste;

c) l'operatore che presenti la domanda di cui alla precedente lettera e), è considerato presente nel mercato agli effetti del computo delle presenze annuali di cui all' art. 4 del presente disciplinare, anche nel caso in cui non occupi effettivamente l'arca "prenotata", mentre l'operatore "prenotato" con le modalità di cui alla lettera f) verrà considerato presente esclusivamente nel caso in cui occupi di fatto un'area espositiva.

2. Le richieste di cui alla lettera a) hanno validità per cinque anni. Trascorso questo periodo, l'interessato che non abbia rinnovato la domanda, completa di dichiarazione attestante il permanere dei requisiti richiesti, viene depennato dall'elenco di cui al punto 2.

3. Gli interessati possono richiedere nuovamente l'inserimento nell'elenco degli "aspiranti" espositori.

Art. 8

Canoni di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'utilizzo delle aree espositive è soggetto al pagamento del canone di concessione previsto dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" vigente.
2. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto all'incaricato della riscossione, che si presenterà durante lo svolgimento del mercatino.

Art. 9

Gestione della manifestazione

1. L'organizzazione della manifestazione denominata "mercatino delle pulci", viene di norma assicurata dal Comune di Scicli.
L'Amministrazione comunale potrà affidarla a terzi, sulla base di un rapporto convenzionale.
L'individuazione del soggetto gestore dovrà essere effettuata previa pubblicazione di avviso definente i criteri concernenti la selezione.

Art. 10

Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato nei posteggi espositivi.
2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni di acqua o altre cause.

Art. 11

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.
2. L'espositore può essere allontanato dall'area in caso di gravi violazioni.
3. La polizia municipale è incaricata di fare osservare le disposizione di cui al presente regolamento.